

## RAPPRESENTANZE DI GENERE

Per i Comuni superiore ai 15.000 abitanti, l'art. 2 comma I, lettera d) n. I) della legge n. 235 del 2012 – aggiungendo un periodo al comma I dell'art. 73 del decreto legislativo n. 267/2000 – stabilisce anche per tale categoria di comuni, che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore ai due terzi dei candidati (ammessi).

Per il Comune di Pavia si deve considerare la tabella sotto riportata al fine di una corretta rappresentanza di genere nelle liste.

La commissione elettorale circondariale, verifica il rispetto della suddetta previsione sulle quote di genere e, se necessario riduce la lista cancellando ( partendo dall'ultimo della lista) i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati. Qualora tale lista, dopo le suddette cancellazioni finalizzate ad assicurare il rispetto della proporzione, contenga un numero di candidati ammessi inferiore a quello previsto **la commissione stessa procederà alla riconsiliazione della lista.**

La commissione elettorale circondariale effettuerà analoga procedura di riduzione per le liste eccedenti il numero massimo di candidati; anche in tale caso la commissione dovrà applicare il criterio di riequilibrio dei generi cancellando, ove necessario, gli ultimi nomi in lista del sesso più rappresentato, in modo da raggiungere la prevista proporzione tra i candidati definitivamente ammessi. Qualora ciò fosse numericamente impossibile, **la lista sarà riconsiliata.**

N. CANDIDATI CONSIGLIERI	UOMINI/DONNE	DONNE/UOMINI
21	14	7
22	15	7
23	15	8
24	16	8
25	17	8
26	17	9
27	18	9
28	19	9
29	19	10
30	20	10
31	21	10
32	21	11